



COMUNE DI COLDRERIO

Confederazione Svizzera – Cantone Ticino
Via P.F. Mola 17b – Tel. 091 646 15 84 – Fax 091 646 81 03
e-mail: cancelleria@coldrerio.ch www.coldrerio.ch

Coldrerio, 08 settembre 2025 – Ris. Mun. no. 1688

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente gli

INCENTIVI IN AMBITO ENERGETICO, CLIMATICO E AMBIENTALE

Valida dal 01.01.2026

il Municipio di Coldrerio,

richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale
- il Regolamento Comunale del 03.07.2018
- il Messaggio Municipale 11/2021 del 08.11.2021
- il Regolamento Comunale concernente gli incentivi in ambito energetico, climatico e ambientale del 01.09.2025)

emana

le seguenti disposizioni riguardanti l'erogazione di incentivi a favore dell'efficienza energetica, dell'uso di energie rinnovabili e a ridurre le emissioni di gas serra.

INDICE

CAPITOLO I - <i>Disposizioni introduttive</i>	3
Art. 1. Scopo	3
Art. 2. Procedure richieste incentivi.....	3
Art. 3. Principi generali.....	3
Art. 4. Versamento incentivi.....	4
Art. 5. Riscossione indebita degli incentivi.....	4
Art. 6. Diritto di compensazione	4
CAPITOLO II - <i>Incentivi per edifici e impiantistica</i>	4
Art. 7. Ammodernamento Minergie	4
Art. 8. Risanamento energetico di base	5
Art. 9. Risanamento singoli elementi costruttivi.....	5
Art. 10. Analisi degli edifici	5
CECE	5
“Bussola energia”	5
“Calore rinnovabile”	5



Art. 11.	Pompe di calore in edifici esistenti.....	6
Art. 12.	Sostituzione pompe di calore esistenti	6
Art. 13.	Solare termico in edifici nuovi.....	6
Art. 14.	Solare termico in edifici esistenti	7
Art. 15.	Riscaldamento a legna.....	7
Art. 16.	Allacciamento a teleriscaldamento	7
Art. 17.	Filtri per impianti a legna.....	7
Art. 18.	Boiler a pompa di calore.....	7
Art. 19.	Solare fotovoltaico in edifici esistenti	8
Art. 19 ^{bis}	Solare fotovoltaico in edifici nuovi.....	8
Art. 20.	Sistemi ottimizzazione consumo proprio fotovoltaico	8
Art. 21.	Accumulatori per fotovoltaico e stazioni di ricarica bidirezionali veicoli elettrici	8
Art. 22.	Raggruppamento ai fini del consumo proprio tradizionale (RCP) o virtuale (RCPv).....	9
Art. 23.	Superfici verdi.....	9
Art. 24.	Aree verdi / drenanti in sostituzione di superfici in asfalto (o simili)	9
Art. 25.	Recupero acque piovane	9
Art. 26.	Centraline meteo per impianti irrigazione	10

CAPITOLO III - *Incentivi per apparecchi, elettrodomestici ed accessori* 10

Art. 27.	Elettrodomestici	10
----------	------------------------	----

CAPITOLO IV - *Incentivi per la mobilità* 10

Art. 28.	Abbonamenti trasporti pubblici	10
Art. 29.	Carte multicorse trasporti pubblici	10
Art. 30.	Carte giornaliere trasporti pubblici	11
Art. 31.	Automobili elettriche – motocicli, quadricicli e tricicli elettrici – e-bike	12
Art. 32.	Ricarica veicoli elettrici.....	12
Art. 33.	Condivisione organizzata di biciclette (Bike Sharing) o di automobili (Car Sharing)	12

CAPITOLO V - *Incentivi per misure ambientali* 12

Art. 34.	Benzina alchilata.....	12
Art. 35.	Consulenze e progetti vari.....	13

CAPITOLO VI - *Disposizioni finali* 13

Art. 36.	Entrata in vigore	13
	Allegati	14

**CAPITOLO I***Disposizioni introduttive***Art. 1 Scopo**

La presente Ordinanza municipale disciplina i dettagli riguardanti l'erogazione degli aiuti finanziari riportati nel Regolamento Comunale concernente gli incentivi in ambito energetico, climatico e ambientale.

Art. 2 Procedure richieste incentivi

1. La procedura per l'ottenimento degli incentivi è avviata mediante una richiesta da inoltrare al Municipio, tramite apposito formulario e/o secondo le disposizioni indicate nella presente Ordinanza. Di principio, la richiesta va inoltrata prima dell'avvio dei lavori e/o prima di effettuare degli acquisti o delle ordinazioni. Se non indicato altrimenti, al più tardi 3 mesi dopo il pagamento del bene oppure del servizio acquistato.
2. La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro delle stesse.
3. Fa stato la data di ricezione della richiesta quando debitamente compilata e corredata da tutti i giustificativi necessari.
4. Nel caso di minorenni, la richiesta dell'incentivo dev'essere preparata dal rappresentante legale.
5. I richiedenti devono fornire gratuitamente tutte le informazioni richieste e i documenti necessari per accertare il diritto all'incentivo richiesto (comprese eventuali fotografie degli oggetti interessati e/o degli interventi eseguiti), autorizzando inoltre il Municipio e l'Amministrazione comunale ad esaminare i dati e gli atti pertinenti, come pure a farne richiesta agli uffici competenti. In caso di mancata collaborazione in questo senso, l'incentivo richiesto sarà negato.

Art. 3 Principi generali

1. Possono essere presentate delle richieste per ogni misura attivata a partire dall'entrata in vigore della presente Ordinanza, ritenuto che siano rispettate le condizioni fissate per beneficiare dell'incentivo richiesto.
2. Il diritto agli incentivi decade se la richiesta di incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata al Comune entro i termini definiti nella presente Ordinanza Municipale.
3. Eventuali sconti, ribassi, ristorni, contributi e sussidi versati da terzi per il medesimo oggetto devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo. Per il calcolo dell'incentivo farà stato il prezzo netto di acquisto.
4. A complemento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare.
5. Per gli incentivi nel campo dell'edilizia e dell'impiantistica, in caso di più interventi di vario tipo nel tempo o di richieste multiple si applica un massimo di CHF 5'000.00 di incentivi per edificio ogni dieci anni.
6. Per gli incentivi nel campo della mobilità per l'utilizzo dei trasporti pubblici, in caso di richieste di vario tipo e/o richieste multiple si applica un massimo di CHF 400.00/anno a persona. Fanno eccezione gli abbonamenti annuali Arcobaleno o FFS per i quali si applica un incentivo massimo di CHF 800.00/anno a persona.



7. Per alcuni oggetti citati nel Regolamento comunale concernente gli incentivi in ambito energetico, climatico e ambientale, il Municipio ha deciso temporaneamente la non attivazione e di conseguenza nessun riconoscimento di sussidio. In particolare, si tratta di:
 - allacciamento a teleriscaldamento,
 - elettrodomestici (ad eccezione dei piani di cottura a induzione),
 - sostituzione batterie veicoli elettrici.La decisione ha validità fino a nuovo avviso.
8. Il credito annuale previsto per gli incentivi attivati con la presente Ordinanza Municipale è fissato dal Municipio in occasione dell'allestimento del Preventivo. In caso di prematuro esaurimento di tale credito fanno stato i disposti dell'art. 3 cpv. 9 della presente Ordinanza.
9. In caso di prematuro esaurimento dei crediti previsti a preventivo e in contemporanea presenza di ulteriori richieste di incentivi da evadere nell'anno in corso, il Municipio decide se:
 - concedere un ampliamento del budget annuale disponibile oppure
 - travasare una parte del budget disponibile da un settore all'altro oppure
 - rinviare la decisione di incentivo all'anno seguente oppure
 - non concedere l'incentivo richiesto.

Art. 4 Versamento incentivi

1. Se l'istanza per l'ottenimento del contributo comunale è corretta, completa e legittima, il versamento del sussidio avviene, di regola, entro un mese dall'accertamento, di regola tramite accredito bancario o postale. Di principio, ogni versamento è preceduto da una relativa Risoluzione Municipale.
2. Se il contributo comunale è inferiore a CHF 200.00, di principio, la Cancelleria Comunale è autorizzata ad evadere la richiesta a contanti senza una Risoluzione municipale. Altrimenti fa stato l'Allegato 2 alla presente Ordinanza che definisce la lista degli incentivi esonerati dalla Risoluzione Municipale.

Art. 5 Riscossione indebita incentivi

Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare l'immediata restituzione del contributo versato. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 6 Diritti di compensazione

Si rimanda all'Ordinanza Municipale concernente la possibilità di compensare i sussidi e contributi comunali con il mancato pagamento delle imposte comunali e pubblici tributi del 01.05.2011.

CAPITOLO II

Incentivi per edifici e impiantistica

Art. 7 Ammodernamenti Minergie®

1. Sono concessi incentivi per edifici esistenti oggetto di ammodernamento energetico globale con certificazione tramite gli standard Minergie®, nelle misure seguenti:

- standard Minergie®:	max. CHF 3'000.00
- standard Minergie-A®:	max. CHF 3'000.00
- standard Minergie-P®:	max. CHF 3'000.00
- standard Minergie-ECO®:	max. CHF 3'000.00
- combinazioni tra gli standard A/P/ECO®:	max. CHF 3'000.00



2. La promessa di concessione dell'incentivo, di regola con scadenza al 31 dicembre dell'anno successivo, viene rilasciata su richiesta scritta da parte del richiedente e dietro presentazione della decisione di sussidio cresciuta in giudicato da parte dell'autorità cantonale e della pre-certificazione.
3. Per ottenere l'erogazione del sussidio occorre presentare una copia della promessa di cui al cpv. 2) e una copia della decisione di versamento emanata dall'autorità cantonale competente e della certificazione MINERGIE®.

Art. 8 Risanamento energetico di base

1. Per provvedimenti di miglioramento dell'isolamento termico di edifici esistenti, riconosciuti e finanziati dal Canton Ticino nell'ambito del "risanamento base", sono concessi incentivi pari al 20% del contributo erogato in via definitiva dal Cantone, sino a un massimo di CHF 3'000.00 totale, per il risanamento energetico di:
 - tetto
 - pareti verso l'esterno
 - pavimento verso l'esterno
2. La promessa di concessione dell'incentivo, di regola con scadenza al 31 dicembre dell'anno successivo, viene rilasciata su richiesta scritta da parte del richiedente e dietro presentazione della decisione di sussidio cresciuta in giudicato da parte dell'autorità cantonale.
3. Per ottenere l'erogazione del sussidio occorre presentare una copia della promessa di cui al cpv. 2) e una copia della decisione di versamento emanata dall'autorità cantonale competente.

Art. 9 Risanamento singoli elementi costruttivi

1. Sono concessi incentivi per il miglioramento dell'isolamento termico di edifici esistenti tramite l'adozione delle seguenti misure, anche se non riconosciute e finanziate dal Canton Ticino nell'ambito del "risanamento base", nella misura seguente:
 - lucernari e/o finestre, a condizione di raggiungere un coefficiente $U_{vetro} \leq 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$
2. L'incentivo ammonta a CHF 100.00 per ogni m^2 (superficie vetrata) di lucernari e/o finestre risanati, sino a un massimo di CHF 1'000.00.

Art. 10 Analisi degli edifici CECE - "Bussola energia" - "Calore rinnovabile"

1. Sono concessi incentivi per l'allestimento di un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici CECE® per edifici riscaldati, edificati prima dell'anno 2000, nella misura seguente:
 - analisi CECE®: forfait CHF 100.00
 - analisi CECE® plus forfait CHF 200.00
 - analisi "bussola energia" forfait CHF 50.00
 - analisi "calore rinnovabile" forfait CHF 50.00
2. La promessa di concessione dell'incentivo, con scadenza al 31 dicembre dell'anno successivo, viene rilasciata dietro presentazione di una richiesta scritta da parte del richiedente. La stessa deve essere corredata dalla descrizione esaustiva dell'edificio che si intende certificare, con le indicazioni sulla categoria dell'edificio, l'anno di costruzione, l'ubicazione e il numero di mappale e con l'offerta di un esperto CECE® accreditato.
3. Per ottenere l'erogazione dell'incentivo occorre presentare una copia della promessa di cui al cpv. 2), copia del certificato CECE® o CECE® plus, oppure copia delle analisi "bussola energia" o "calore rinnovabile" e la documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento dell'onorario dell'esperto.



Art. 11 Pompe di calore in edifici esistenti

1. Sono concessi incentivi per la sostituzione con pompe di calore di impianti di riscaldamento centrali esistenti elettrici fissi, a olio combustibile o a gas in edifici esistenti, nella misura seguente:
 - pompe di calore aria/acqua: forfait CHF 1'000.00
 - pompe di calore acqua/acqua: forfait CHF 1'000.00
 - pompe di calore geotermiche: forfait CHF 1'500.00
2. La pompa di calore deve fungere da impianto di riscaldamento unico o principale dell'edificio.
3. La promessa di concessione dell'incentivo, di regola con scadenza al 31 dicembre dell'anno successivo, viene rilasciata su richiesta scritta da parte del richiedente.
4. Per impianti di riscaldamento con pompa di calore fino a 100 kW è necessario il marchio di qualità internazionale dell'Associazione professionale svizzera delle pompe di calore APP.
5. Per impianti di riscaldamento a sonde geotermiche è necessario che l'impresa addetta alla perforazione sia in possesso del marchio di qualità per le imprese di perforazione di sonde geotermiche.
6. Per ottenere l'erogazione del sussidio occorre presentare una copia della decisione di versamento emanata dall'autorità cantonale competente.

Art. 12 Sostituzione pompe di calore esistenti

1. Sono concessi incentivi per la sostituzione di pompe di calore esistenti, utilizzate come impianti principali per il riscaldamento (con o senza produzione di acqua calda sanitaria), con nuove pompe di calore del tipo aria/acqua, acqua/acqua o salamoia/acqua, nella misura seguente:
 - Incentivo: forfait CHF 500.00
2. La promessa di concessione dell'incentivo, di regola con scadenza al 31 dicembre dell'anno successivo, viene rilasciata su richiesta scritta da parte del richiedente.
3. Per ottenere l'erogazione del sussidio occorre presentare una copia della decisione di versamento emanata dall'autorità cantonale competente.
4. L'incentivo non può essere cumulato con gli incentivi di cui all'art. 8 della presente Ordinanza (ammodernamenti Minergie®)

Art. 13 Solare termico in edifici nuovi

1. Per l'installazione in edifici nuovi di impianti solari termici (colletoitori solari) repertoriati su www.listacolletoitori.ch e che dispongono della garanzia di prestazione validata (GPV) di Swissolar/SvizzeraEnergia, è accordato un incentivo a forfait di CHF 500.00.
2. L'incentivo viene concesso unicamente per impianti con potenza termica nominale di almeno 2 kW.
3. Gli impianti la cui potenza termica nominale supera i 20 kW devono essere dotati di un sistema di sorveglianza attiva secondo le prescrizioni di Swissolar.
4. Il diritto all'incentivo decade se entro 12 mesi dalla data della decisione di incentivo i lavori non sono stati realizzati e la loro conclusione confermata al Comune.

Art. 14 Solare termico in edifici esistenti

1. Per l'installazione in edifici esistenti, costruiti o risanati prima dell'anno 2000, di impianti solari termici (colletoitori solari), sono concessi incentivi pari al 30% del contributo erogato in via definitiva dal Cantone, sino a un massimo di CHF 1'000.00, unicamente se il provvedimento beneficia degli incentivi cantonali.



-
2. La promessa di concessione dell'incentivo, di regola con scadenza al 31 dicembre dell'anno successivo, viene rilasciata su richiesta scritta da parte del richiedente.
 3. Per ottenere l'erogazione del sussidio occorre presentare una copia della decisione di versamento emanata dall'autorità cantonale competente.

Art. 15 Riscaldamenti a legna

1. Sono concessi i seguenti incentivi massimi per l'installazione di impianti di riscaldamento a legna in nuovi edifici oppure in edifici esistenti, per le seguenti categorie:
 - Sistemi per legna in pezzi max. CHF 1'000.00
 - Sistemi a pellet max. CHF 1'000.00
 - Sistemi a cippato max. CHF 1'000.00
2. Il generatore di calore a legna deve fungere da impianto di riscaldamento unico o principale dell'edificio (ossia coprire almeno il 75% del fabbisogno di calore per riscaldamento).
3. L'incentivo ammonta a CHF 20.00 per ogni m² di superficie di riferimento energetica dell'edificio riscaldato dal sistema di combustione a legna.
4. Il modello installato deve figurare nella lista dei prodotti dotati del marchio di qualità di Energia legno Svizzera (www.energia-legno.ch).

Art. 16 Allacciamento a teleriscaldamento

Per questa categoria, al momento, il Municipio di Coldrerio ha deciso di non riconoscere alcun sussidio.

Art. 17 Filtri per impianti a legna

1. Per l'installazione di filtri antiparticolato per impianti di combustione a legna esistenti, per potenze fino a 70 kW, sono concessi incentivi, nella misura seguente:
 - Filtri antiparticolato: forfait CHF 300.00
2. Il modello installato deve figurare nella lista dei prodotti elencati nella lista a disposizione su www.energia-legno.ch e conformi alle esigenze formulate nell'art. 20, cpv. 1, lettera h, cifra 2 dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA), che impone di ridurre di almeno il 60% le concentrazioni di particelle solide nei gas di scarico emessi nell'ambito dell'esercizio normale.

Art. 18 Boiler a pompa di calore

1. Sono concessi incentivi per l'installazione di scaldacqua a pompa di calore, quale sostituzione di scaldacqua elettrici esistenti, nella misura seguente:
 - Scaldacqua a pompa di calore: forfait CHF 500.00
2. Il boiler a termopompa installato deve figurare nella lista dei migliori prodotti elencati su www.topten.ch, oppure deve essere elencato nei modelli sovvenzionabili nell'ambito del programma "Effiboiler" da www.energiezukunfts Schweiz.ch.

Art. 19 Solare fotovoltaico in edifici esistenti

1. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici con una potenza di almeno 2 kWp e di al massimo 99 kWp, che godono degli incentivi cantonali e/o federali, installati in edifici esistenti, sono concessi incentivi pari al 30% del contributo erogato in via definitiva dal Cantone e/o Confederazione, sino a un massimo di CHF 1'500.00.



2. La promessa di concessione dell'incentivo, di regola con scadenza al 31 dicembre dell'anno successivo, viene rilasciata su richiesta scritta da parte del richiedente.
3. Per ottenere l'erogazione del sussidio occorre presentare una copia della decisione di versamento emanata dall'autorità cantonale e/o federale competente.

Art. 19^{bis} Solare fotovoltaico in edifici nuovi

1. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici con una potenza di almeno 2 kWp e di al massimo 99 kWp, che godono degli incentivi cantonali e/o federali, installati in edifici nuovi, sono concessi incentivi pari a 0.15 CHF/W, sino a un massimo di CHF 1'500.00
2. Il calcolo dell'incentivo (CHF/W) è applicato alla potenza totale dell'impianto fotovoltaico dedotta la quota di produzione di energia elettrica resa obbligatoria dal Regolamento sull'utilizzazione dell'energia del 15.03.2023 (art. 14 RUEn).
3. La promessa di concessione dell'incentivo, di regola con scadenza al 31 dicembre dell'anno successivo, viene rilasciata su richiesta scritta da parte del richiedente.
4. Per ottenere l'erogazione del sussidio occorre presentare una copia della decisione di versamento emanata dall'autorità cantonale e/o federale competente.

Art. 20 Sistemi ottimizzazione consumo proprio fotovoltaico

1. Sono concessi incentivi per l'installazione di sistemi di ottimizzazione dell'autoconsumo della propria corrente fotovoltaica in impianti con una potenza di almeno 2 kWp, in parallelo alla rete, in edifici abitativi nuovi o esistenti, nella misura seguente:
 - Ottimizzatori autoconsumo fotovoltaico: forfait CHF 200.00
2. La richiesta di questo incentivo può avvenire a lavori avvenuti, ma al più tardi entro 3 mesi dalla data di acquisto.
3. Per ottenere l'erogazione del sussidio occorre presentare una copia del giustificativo di pagamento.

Art. 21 Accumulatori per fotovoltaico e stazione di ricarica bidirezionale veicoli elettrici

1. Sono concessi incentivi per l'installazione di impianti di stoccaggio per aumentare l'autoconsumo di energia elettrica proveniente da impianti fotovoltaici propri.
Nello specifico gli incentivi sono concessi per l'acquisto di batterie stazionarie con capacità di accumulo utile a partire da 4 kWh oppure tramite la batteria di un'automobile elettrica, in quest'ultimo caso sarà sovvenzionato il solo acquisto della stazione di ricarica bidirezionale, nella seguente misura:
 - Accumulatori per fotovoltaico/stazione di ricarica bidirezionale:
30% dell'importo di acquisto (IVA incl.), ritenuto un massimo di CHF 2'000.00
2. La richiesta di questo incentivo può avvenire a lavori avvenuti, ma al più tardi entro 3 mesi dalla data di acquisto.
3. Per ottenere l'erogazione del sussidio occorre presentare una copia del giustificativo di pagamento indicando eventuali contributi di terzi, la relativa documentazione tecnica dell'impianto, rapporto RaSi e rapporto di messa in servizio da parte dell'installatore.

Art. 22 Raggruppamento ai fini del consumo proprio tradizionale (RCP) o virtuale (RCPv)

1. Sono concessi incentivi per la costituzione di un raggruppamento ai fini del consumo proprio tradizionale (RCP) oppure virtuale (RCPv), nella misura seguente:
 - Incentivo: forfait CHF 500.00



-
2. Per ottenere l'erogazione del sussidio occorre presentare una copia della notifica e del contratto approvato dal gestore della rete elettrica, al più tardi entro 3 mesi dalla messa in servizio del RCP/RCPv.

Art. 23 Superfici verdi

1. Sono concessi incentivi per la realizzazione di superfici verdi (pareti e/o tetti), su edifici esistenti o nuovi, che ossequiano le linee guida "Inverdimento di stabili" della Schweizerische Fachverinigung Gebäudegrünung (SFG), in particolare:
 - Pareti verdi 40 CHF/m² ritenuto un massimo di CHF 2'000.00
 - Tetti verdi 20 CHF/m² ritenuto un massimo di CHF 1'000.00
2. L'intervento dev'essere stato preventivamente autorizzato secondo la procedura edilizia ed essere in possesso di una licenza edilizia valida.

Art. 24 Aree verdi/drenanti in sostituzione di superfici in asfalto (o simili)

1. Sono concessi incentivi per la realizzazione di aree drenanti o aree verdi (superfici permeabili) in sostituzione di superfici esistenti in asfalto o simili (superfici impermeabili), in particolare:
 - Incentivo: 20 CHF/m² di superficie convertita, ritenuto un massimo di CHF 1'000.00
2. L'intervento dev'essere stato preventivamente autorizzato secondo la procedura edilizia ed essere in possesso di una licenza edilizia valida.
3. Per ottenere l'erogazione del sussidio occorre effettuare il sopralluogo di collaudo con l'Ufficio tecnico comunale.

Art. 25 Recupero acqua piovana

1. Sono concessi incentivi per l'installazione di sistemi per il recupero e riutilizzo dell'acqua piovana, in edifici nuovi o esistenti, nella misura seguente:
 - Sistemi recupero acqua piovana: 20% dei costi di investimento
max. CHF 200.00
2. La richiesta di questo incentivo può avvenire a lavori avvenuti, ma al più tardi entro 3 mesi dalla data di acquisto.
3. Per ottenere l'erogazione del sussidio occorre presentare una copia del giustificativo di pagamento. Vale sia per il materiale che per la posa.
4. L'impianto deve essere funzionale, proporzionato, decoroso dal punto di vista estetico e conforme alle misure di lotta contro la zanzara tigre ed a tutte le normative in vigore dal punto di vista edilizio.

Art. 26 Centraline meteo per impianti irrigazione

1. Sono concessi incentivi per l'installazione di centraline meteo per la gestione di impianti d'irrigazione:
 - Impianti nuovi: max. 50% del valore di acquisto, max. CHF 200.00
 - Impianti esistenti: max. 50% del costo globale della modifica
(pezzi, montaggio e messa in esercizio), max. CHF 500.00
2. La richiesta di questo incentivo può avvenire a lavori avvenuti, ma al più tardi entro 3 mesi dalla data di acquisto.



3. Per ottenere l'erogazione del sussidio occorre presentare la fattura e una copia del giustificativo di pagamento. Vale sia per il materiale che per la posa.
4. L'impianto deve essere funzionale, proporzionato, decoroso dal punto di vista estetico e conforme alle normative in vigore.

CAPITOLO III

Incentivi per apparecchi, elettrodomestici ed accessori

Art. 27 Elettrodomestici

1. Sono concessi incentivi per l'acquisto e la posa di piani di cottura ad induzione, modelli su www.topten.ch forfait CHF 300.00.
2. Al massimo una richiesta per economia domestica e per anno. Per tipologia di apparecchio al massimo una richiesta ogni dieci anni.
3. L'incentivo è concesso unicamente se il prodotto è acquistato in Svizzera.
4. La richiesta di questo incentivo può avvenire ad acquisto avvenuto, ma al più tardi entro 3 mesi dalla data di acquisto.
5. Per ottenere l'erogazione del sussidio occorre presentare una copia del giustificativo di pagamento.

CAPITOLO IV

Incentivi per la mobilità

Art. 28 Abbonamento per trasporti pubblici

1. Per i cittadini domiciliati o dimoranti nel comprensorio del Comune di Coldrerio, il Municipio può riconoscere una partecipazione all'acquisto di abbonamenti mensili e annuali Arcobaleno, abbonamenti metà prezzo e abbonamenti generali FFS nominativi come da Allegato 1 alla presente Ordinanza. Vale il prezzo di 2° classe:
 - per tutti i beneficiari di abbonamenti mensili e metà prezzo - 20% del prezzo di acquisto;
 - per tutti i beneficiari di abbonamenti annuali - 20% del prezzo di acquisto max. CHF 800.00
2. La richiesta di questo incentivo può avvenire ad acquisto avvenuto, ma al più tardi entro 3 mesi dalla data di acquisto.
3. Per ottenere l'erogazione del sussidio occorre presentare una copia del giustificativo di pagamento.

Art. 29 Carte multicorse trasporti pubblici

1. Per i cittadini domiciliati o dimoranti nel comprensorio del Comune di Coldrerio, il Municipio può riconoscere una partecipazione all'acquisto di carte multicorse Arcobaleno o FFS in partenza dalle fermate in territorio di Coldrerio (vale il prezzo di 2° Classe) del 20% sul prezzo di acquisto.
2. L'incentivo è applicabile al massimo per l'acquisto di una carta multicorse al mese.
3. La richiesta di questo incentivo può avvenire ad acquisto avvenuto, ma al più tardi entro 3 mesi dalla data di acquisto.
4. Per ottenere l'erogazione del sussidio occorre presentare una copia del giustificativo di pagamento.



Art. 30 Carte giornaliere trasporti pubblici

1. Il Municipio di Coldrerio, in collaborazione con le FFS SA, dà la possibilità ai suoi domiciliati, o ad altri cittadini, di acquistare delle *Carte giornaliere risparmio Comune* sia per la 1.a che per la 2.a classe, ad un prezzo vantaggioso fissato dalle stesse FFS SA, sino ad esaurimento del contingente nazionale giornaliero a disposizione.
2. I prezzi sono fissati dalle FFS SA in base alla disponibilità (www.cartagiornaliera-comune.ch/it)
3. I possessori di un abbonamento metà prezzo, presentando il titolo di viaggio al personale della Cancelleria Comunale, potranno farlo valere al momento dell'acquisto per beneficiare di un'ulteriore scontistica.
4. Non è possibile riservare la Carta giornaliera e la stessa deve essere acquistata presso la Cancelleria Comunale di Coldrerio.
5. Dopo la vendita la *Carta giornaliere risparmio Comune* può essere rimborsata dal Comune entro 7 giorni dalla data della vendita, ma al massimo fino ad un giorno prima del viaggio.

Art. 31 Automobili elettriche – motocicli, quadricicli e tricicli elettrici – e-bike

Alle persone fisiche domiciliate a Coldrerio, nonché alle attività economiche con sede nel Comune e per scopi di mobilità aziendale sul territorio comunale, sono concessi incentivi per l'acquisto di automobili elettriche, motoveicoli elettrici e biciclette. Ogni economia domestica e ogni azienda può presentare al massimo due richieste, di cui una sola per la categoria A.

- Categoria A

Incentivo acquisto automobili totalmente elettriche o a celle a combustione, riconosciute dall'incentivo cantonale per la mobilità sostenibile:

- 50% del contributo cantonale ritenuto un massimo di CHF 800.00

1. Il veicolo dev'essere acquistato in sostituzione (messa fuori circolazione) di un'automobile con motore a combustione interna.
2. Il sussidio comunale è rilasciato unicamente per veicoli nuovi aventi una potenza massima di 200 CV (147.1 kW) e dopo la presentazione di una copia della decisione di versamento del contributo cantonale.

- Categoria B

Incentivo acquisto motoveicoli, quadricicli e tricicli totalmente elettrici, riconosciuti dall'incentivo cantonale per la mobilità sostenibile:

- 50% del contributo cantonale ritenuto un massimo di CHF 500.00

1. Il veicolo dev'essere totalmente elettrico con velocità massima superiore a 45 km/h.
2. Il sussidio comunale è rilasciato unicamente dopo la presentazione di una copia della decisione di versamento del contributo cantonale.

- Categoria C

Incentivo acquisto di biciclette convenzionali o elettriche:

- 20% del valore di acquisto (IVA incl.) ritenuto un contributo max. CHF 400.00

1. Il sussidio comunale è rilasciato unicamente alle seguenti condizioni:

- La bicicletta dev'essere per l'utilizzo prevalentemente urbano e per utenti con età minima di 14 anni;
- L'acquisto dev'essere effettuato presso un rivenditore con sede operativa in Ticino;
- Almeno un punto di assistenza tecnica (officina servizio e manutenzione) con sede operativa in Ticino;
- Il fabbricante del veicolo deve offrire una garanzia di almeno 2 anni;



- In caso di immatricolazione questa deve essere in Ticino;
- L'incentivo si applica, di principio, solo a oggetti nuovi. Eventuali eccezioni sono valutate singolarmente dal Municipio;
- La richiesta è da inoltrare entro 3 mesi dall'acquisto.

Art. 32 Ricarica veicoli elettrici

1. Sono concessi incentivi per l'installazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici (o ibridi), a livello domestico o aziendale, riconosciuti dall'incentivo cantonale per la mobilità sostenibile, in particolare:
 - Stazione di ricarica ad uso riservato (sia singola che doppia) CHF 300.00
 - Stazione di ricarica ad uso collettivo / condominiale CHF 500.00
(sia singola che doppia, con gestione multiutente)
2. Per l'erogazione del sussidio comunale occorre presentare una copia della decisione di versamento del contributo cantonale.
3. Il credito annuale previsto per l'incentivo per l'installazione di sistemi di ricarica veicoli elettrici o ibridi è fissato dal Municipio a CHF 10'000.00. In caso di prematuro esaurimento di tale credito fanno stato i disposti dell'art. 3 cpv. 8 della presente Ordinanza.

Art. 33 Condivisione organizzata di biciclette (Bike Sharing) o di automobili (Car Sharing)

Sono concessi incentivi agli abbonati a servizi di Bike Sharing o Car Sharing, in particolare:

- Bike Sharing, abbonamento durata min. 3 mesi: 50% del valore di acquisto (IVA incl.)
ritenuto un contributo massimo di CHF 100.00/anno a persona
- Car Sharing, abbonamento durata min. 3 mesi: 50% del valore di acquisto (IVA incl.)
ritenuto un contributo massimo di CHF 200.00/anno a persona

CAPITOLO V

Incentivi per misure ambientali varie

Art. 34 Benzina alchilata

1. Per i cittadini domiciliati o dimoranti nel comprensorio del Comune di Coldrerio, il Municipio può riconoscere una partecipazione all'acquisto di benzina alchilata per apparecchi, motorini, scooter e macchinari da giardinaggio a due e a quattro tempi, in particolare:
 - Acquisto benzina alchilata: 50% del valore di acquisto (IVA incl.)
ritenuto un massimo di 30 l/anno
2. Il quantitativo è riferito al massimo annuo per economia domestica.
3. La richiesta di questo incentivo può avvenire ad acquisto avvenuto, ma al più tardi entro 3 mesi dalla data di acquisto.
4. Per ottenere l'erogazione del sussidio occorre presentare una copia del giustificativo di pagamento.

Art. 35 Consulenze e progetti vari

1. Il Municipio ha la facoltà di riconoscere incentivi mirati per ulteriori consulenze o progetti meritevoli vari in ambito energetico o ambientale fatti eseguire o realizzati da privati o aziende con sede nel Comune di Coldrerio, con una valutazione caso per caso e in base a modalità e



condizioni stabilite nell'Ordinanza Comunale concernente gli incentivi in ambito energetico, climatico e ambientale:

- Consulenze: max. CHF 500.00
 - Progetti particolari e/o innovativi: max. CHF 2'000.00
2. La richiesta di questi incentivi può avvenire a consulenza avvenuta / progetto realizzato, ma al più tardi entro 3 mesi dalla fine della consulenza o dei lavori.
 3. Per ottenere l'erogazione del sussidio occorre presentare una copia del giustificativo di pagamento.

CAPITOLO VI

Disposizioni finali

Art. 36 Entrata in vigore

1. La presente Ordinanza Municipale è stata adottata dal Municipio con Risoluzione Municipale n°. 1688 del 08.09.2025 e viene pubblicata all'albo comunale per 30 giorni a partire dal 11.09.2025.
2. La presente Ordinanza entra in vigore il 01.01.2026 e abroga ogni altra disposizione vigente in materia.
3. Contro la presente Ordinanza municipale è data facoltà di inoltrare ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione sopra menzionato.

PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO

 **La Sindaca:**
Tatiana Solcà Audrino

 **COMUNE DI
COLDRERIO**

 **Il Segretario:**
Andrea Luisoni



Allegato 1 - Titoli di trasporto TP riconosciuti

- a) ARCOBALENO (fa stato l'offerta aggiornata su www.arcobaleno.ch):
 - Abbonamenti settimanali, mensili e annuali compresi junior, apprendisti, transfrontalieri (da Coldrerio) e abbonamenti aziendali per domiciliati e residenti a Coldrerio.
- b) ABBONAMENTI FFS (fa stato l'offerta aggiornata su www.ffs.ch):
 - Metà prezzo per giovani e per adulti.
 - Tutti gli abbonamenti generali FFS per bambini, adulti, giovani e anziani.
 - Tutti gli abbonamenti FFS di percorso, Green class, Seven25, Junior, bimbi accompagnati annuali e mensili.

Non ricevono incentivi abbonamenti per cani, biciclette e abbonamenti per il trasporto scolastico delle scuole medie (Arcobaleno DECS).

Di regola, il diritto agli incentivi viene rimborsato dalla Cancelleria Comunale: in contanti per importi inferiori a CHF 200.00 e, per importi superiori, fino a un massimo di CHF 800.00, mediante accredito bancario.

Allegato 2 - Incentivi esonerati da una specifica Risoluzione Municipale

Di principio tutti gli incentivi inferiori a CHF 200.00/anno vengono rimborsati direttamente dalla Cancelleria Comunale. Inoltre, sono esonerati da una specifica Risoluzione Municipale anche i seguenti oggetti:

- analisi e valutazione energetiche edifici;
- incentivo costi fissi abbonamento Bike Sharing o Car Sharing;
- Abbonamenti per i trasporti pubblici.